



**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

Il Tribunale di Benevento, II Sezione civile
in persona del giudice monocratico Dr. FLAVIO CUSANI ha pronunciato la
seguinte

SENTENZA

nella causa iscritta al n. 4594/2021 del R.G.A.C., avente ad oggetto:
opposizione a decreto ingiuntivo – rapporti societari

TRA

NORBERT FINCH ENERGY SRL, rappresentata e difesa dall'avv. Ugo
Frezza, come da procura in atti;

OPPONENTE

E

**CONSORZIO STABILE MEDIL SOCIETA' CONSORTILE PER
AZIONI**, rappresentata e difesa dall'avv. Consuelo Basile, come da procura
in atti;

OPPOSTA

NONCHE'

GRASSO TOMMASO NICOLA, rappresentato e difeso dall'avv. Michela
Villanova, come da procura in atti;

CHIAMATO IN CAUSA

CONCLUSIONI

Quelle di cui al verbale di udienza a trattazione scritta telematica del
9/2/2023, ove le parti costituite hanno concluso riportandosi a tutti i propri
atti e scritti difensivi ed alle conclusioni ivi rassegnate, insistendo per il loro
accoglimento ed il rigetto di quelle avverse.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con atto di citazione ritualmente notificato la Norbert Finch Energy
S.r.l. faceva opposizione avverso il decreto ingiuntivo provvisoriamente
esecutivo n. 973/2021 per euro 7.000,00 oltre accessori ad essa notificato in
data 4/10/2021 dal Consorzio Stabile Medil Società Consortile per Azioni, a
titolo di "quota di adesione" asseritamente dovuta in forza della domanda di
adesione del 23.11.2017 effettuata dalla Norbert ed approvata con verbale del
consiglio di amministrazione n. 191 del 12 dicembre 2017. La Norbert Finch
Energy S.r.l. (già Zeus Energy Group S.p.A.) eccepiva l'improcedibilità della





domanda svolta in via monitoria per mancato esperimento del tentativo preliminare di Conciliazione e per l'incompetenza del Giudice ordinario alla luce della clausola compromissoria contenuta all'art. 38 nello Statuto sociale, che produceva in giudizio; nel merito, chiedeva, in ogni caso la revoca del decreto ingiuntivo per la violazione dell'art. 2344 c.d. e per l'infondatezza della pretesa creditoria, stante la quietanza liberatoria rilasciata per iscritto in data 23/1/2017 dalla odierna opposta ad essa opponente. Sulla base dei medesimi motivi, al contempo, con istanza ritualmente depositata e notificata, la Norbert Finch Energy S.r.l. chiedeva la sospensione anche inaudita altera parte della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto.

Costitutosi in giudizio il Consorzio Stabile Medil chiedeva il rigetto della richiesta di sospensione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto e nel merito il rigetto dell'opposizione. Con comparsa di costituzione e risposta del 25 gennaio 2022, inoltre, la società opposta chiedeva di essere autorizzata a chiamare in causa il Sig. Nicola Grasso, indicato quale autore del pagamento della somma ingiunta nella quietanza liberatoria rilasciata alla deducente con richiesta di ordine di esibizione della contabile del bonifico effettuato. Autorizzata la chiamata in causa del terzo, con comparsa di costituzione datata 17 maggio 2022 si costituiva in giudizio il Sig. Tommaso Nicola Grasso, il quale dichiarava di non poter esibire la prova del pagamento della quota di adesione, per non averla mai pagata.

Accolta la richiesta di sospensione della provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto, rigettata ogni altra richiesta istruttoria, precisate le conclusioni, la causa veniva riservata in decisione.

L'opposizione è fondata e va pertanto accolta, in ragione della improcedibilità della domanda rivolta direttamente al Tribunale e non preceduta dal "tentativo preliminare di conciliazione" reso obbligatorio dall'art. 38 dello Statuto Sociale e dell'incompetenza del tribunale, per essere stata deferita la controversia alla "decisione di un arbitro unico designato dal Presidente del Tribunale del luogo in cui ha sede legale la società" ai sensi del medesimo art. 38.3 dello Statuto Sociale del Consorzio.

Ed invero, tale art. 38 rimette al tentativo obbligatorio di conciliazione da affidarsi ad un organismo scelto dal Presidente del Consiglio Notarile territorialmente competente, ogni controversia sorta tra i soci "ovvero tra la società e i suoi organi rappresentativi e/o di controllo," ricompresa nell'ambito della previsione di cui all'art. 1 del D. Lgs. 17 gennaio 2003 n. 5 e successive modifiche integrazioni (art. 38.2 Statuto). Del pari, ai sensi del successivo comma 38.3 "Qualora la controversia non sia stata risolta





attraverso il tentativo di conciliazione entro sessanta giorni dall'inizio della procedura, ovvero nel diverso periodo che le parti concordino all'unanimità per iscritto, è devoluta alla decisione di un arbitro unico, designato dal Presidente del Tribunale del luogo in cui ha sede legale la società”.


A seguito di tali eccezioni sollevate sin nell'atto di citazione in opposizione, l'opposta ha sostenuto che la controversia di cui è causa non rientrerebbe tra le materie devolute dallo Statuto al tentativo di conciliazione ed alla competenza arbitrale e ciò in considerazione del fatto per cui – a dire dell'opposta – la richiesta di pagamento della somma di € 7.000,00 concernerebbe una quota di adesione a fondo perduto, non ripetibile ed estranea ai diritti concernenti le partecipazioni sociali. Tale argomentazione non può essere condivisa a fronte del chiaro dettato testuale dell'art. 38 dello Statuto, il quale, richiamando le controversie elencate nell'art. 1 del D. Lgs. 5/03, che indica come devolute al tentativo di conciliazione prima e alla competenza arbitrale dopo, fa riferimento a tutti i rapporti societari ed in particolare, per ciò che qui interessa, ai “a) rapporti societari, ivi compresi quelli concernenti le società di fatto, l'accertamento, la costituzione, la modificazione o l'estinzione di un rapporto societario, le azioni di responsabilità da chiunque promosse contro gli organi amministrativi e di controllo, i liquidatori e i direttori generali delle società, delle mutue assicuratrici e delle società cooperative; b) trasferimento delle partecipazioni sociali, nonché ogni altro negozio avente ad oggetto le partecipazioni sociali o i diritti inerenti”.

Orbene, la controversia in esame, attiene senza ombra di dubbio, al rapporto societario tra l'opponente e l'opposta, rapporto che quest'ultima non contesta si sia instaurato a seguito della “sottoscrizione della quota capitale sociale di euro 850,00” e alla delibera del consiglio di amministrazione n. 191 del 12 dicembre 2017.

La controversia oggetto di giudizio attiene, infatti, ad un obbligo societario ulteriore, consistente dall'obbligo assunto per iscritto di pagare un “fondo di sovrapprezzo quota di euro 7.000,00” di cui alla scrittura privata del 23/1/2017. Peraltro, da detta scrittura privata, il pagamento di euro 7.000,00 risulta quietanzato alla società opponente con la scritta “versamenti già effettuati dal Dr. Nicola Grasso”.

Quindi, volendo andare anche nel merito della questione dell'avvenuto o meno pagamento della ulteriore quota di euro 7.000,00, l'ammissione del mancato pagamento resa dal terzo chiamato in causa di non aver pagato detto importo, potrebbe al più fare piena prova “contro colui che l'ha fatta” e





quindi contro il solo sig. Grasso (art. 2733 co. II c.c.), atteso che la dichiarazione scritta di quietanza indirizzata al solvens ha efficacia di piena prova del fatto del ricevuto pagamento dalla stessa.

In ogni caso, si impone una pronuncia in rito, attesa l'incompetenza del tribunale adito ad emettere un decreto ingiuntivo, per essersi la parti obbligate a deferire ogni controversia relativa a obblighi e diritti del socio ad un arbitro rituale unico. Consegue, a detta incompetenza, la nullità ed inefficacia del decreto ingiuntivo opposto..

Le spese di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo riguardo ad un valore della causa rientrante tra euro 5.201,00 ed euro 26.000,00 nella misura tariffaria media, nei rapporti tra opponente ed opposta.

Sussistono giusti motivi per compensarle tra l'opponente e il terzo chiamato in causa, anche in considerazione della dichiarazione resa dal Grasso.

P.Q.M.

definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, difesa, eccezione e conclusione disattesa, così provvede:

- 1) Accoglie l'opposizione e, per l'effetto, dichiara l'incompetenza dell'adito tribunale per i motivi indicati in motivazione e per l'effetto dichiara nullo ed inefficace il decreto ingiuntivo opposto
- 2) Condanna l'opposta al pagamento in favore dell'opponente delle spese di giudizio, che si liquidano in euro 145,50 per esborsi ed euro 5.077,00 per compensi di avvocato, oltre rimborso spese generali, Cpa e Iva come per legge
- 3) Spese compensate tra opposta e chiamato in causa.

Così deciso in data 22/5/2023

Il Giudice

Dott. Flavio Cusani

